

« Art. 108. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

(La Camera approva.)

Ora verrebbe l'articolo 39 rimasto sospeso; favorisca il relatore di riferire la risoluzione della Commissione in proposito.

VILLA-PERNICE, relatore. L'articolo 39, che è stato inviato alla Commissione, venne ora ripristinato con queste modifiche, le quali spero potranno anche far recedere i proponenti di altri emendamenti dall'insistere nelle loro proposte. L'articolo 39 sarebbe così redatto.

Il primo comma è identico, il secondo comma suonerebbe così:

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto. »

Il terzo comma sarebbe questo:

« Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte e le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente ancora che l'offerta sia inferiore alla stima.

« Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita. »

Poi verrebbe l'ultimo comma, relativo agli oggetti d'oro e d'argento, come è nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 39 così modificate:

« Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto, che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o suo delegato e del banditore.

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto.

« Quando l'incanto vada deserto in tutto ed in parte o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente ancora che l'offerta sia inferiore alla stima.

« Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

« Gli oggetti d'oro e d'argento non possono venderli per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora prego il relatore di riferire sull'aggiunta stata proposta dall'onorevole Billia Paolo all'articolo 68.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole Billia aveva proposto un articolo 68 *bis* così redatto:

« I beni mobili venduti all'asta saranno consegnati all'acquirente all'atto della delibera. Gli stabili invece saranno consegnati all'esattore trascorsi che siano tre mesi dalla delibera. »

La Commissione, presa in esame la proposta dell'onorevole Billia, non ha creduto di poterla accettare per la seguente considerazione che, relativamente alla consegna dei beni mobili, provvede l'articolo 39 testè letto, perchè i beni mobili si consegnino al migliore offerente dietro il pagamento del prezzo, dunque non ci è bisogno di una speciale disposizione; e, quanto ai beni stabili, vi provvede l'articolo 52, nel quale si dispone che: « Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57. »

Dunque anche per gli immobili è stabilito ciò che si deve fare per la consegna.

L'onorevole Billia voleva che la consegna per gli immobili dovesse farsi tre mesi dopo la delibera, forse, suppongo, per lasciar tempo al diritto di riscatto; ma siccome è pur detto all'articolo 57 che ai terzi creditori ipotecari è poi libero, anche dopo la trasmissione e la consegna dell'immobile l'esperimento del loro diritto di riscatto, entro tre mesi dalla delibera, non si saprebbe trovare motivo perchè dovesse restare senza padrone l'immobile per tre mesi, affinchè potessero esperirsi questi diritti di riscatto, che anche consegnandosi l'immobile non soffrono nocimento. La Commissione quindi non ha creduto di accettare anche in questa seconda parte la proposta dell'onorevole Billia.

PRESIDENTE. Onorevole Billia, ritira la sua proposta?

BILLIA. P. Malgrado le considerazioni esposte dall'onorevole relatore per giustificare il modo col quale si vuole procedere, credo fosse opportuno l'introdurre in questa legge la disposizione da me proposta; se non che, vedendo la Commissione non disposta ad accoglierla, per non tediare maggiormente la Camera, la ritiro. (*Rumori d'impazienza.*)

PRESIDENTE. Ora tutti gli articoli sono approvati. Ultimo argomento relativo a questo disegno di legge è l'ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Gabelli e Fambri che suona nel modo seguente:

« La Camera, considerando che l'effetto della legge sulla riscossione delle imposte debba essere assicurato da un riordinamento del sistema catastale, e particolarmente dal completamento dei rilievi topografici, invita il Ministero a presentare per la ventura Sessione analoga legge, e passa alla votazione del presente progetto di legge. »

L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

FAMBRI. Io pregherei l'onorevole ministro di dirmi a drittura se lo accetta.